



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.778/T/20.57 del 04 novembre 2020

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

**Oggetto: Comparto Sicurezza/Difesa. Personale dirigente. Triennio 2018/2020.
Avvio procedure Negoziali. Effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria.
-Incontro del 04 novembre 2020-**

Colleghe e Colleghi,

mi prego di trasmetterVi in allegato l'odierna nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.777/T/20.56 del 04 novembre 2020, relativa a quanto indicato in oggetto, già trasmessa al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Gemma Tuccillo, al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. Massimo Parisi, e al Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile Reggente del D.G.M.C. Lucia Castellano, contenente le osservazioni del Si.Di.Pe. a riguardo con richiesta, sin d'ora, di convocazione per la disamina delle ipotesi che saranno elaborate dalla Parte Pubblica, da trasmettere, poi, al tavolo di confronto che sarà avviato in data 05/11/2020 presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia de Carli

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro-

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.777/T/20.56 del 04 novembre 2020

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Presidente Bernardo Petralia
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Massimo Parisi
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA

Al Signor Direttore Generale Reggente
del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Dott.ssa Lucia Castellano
ROMA

**Oggetto: Comparto Sicurezza/Difesa. Personale dirigente. Triennio 2018/2020.
Avvio procedure Negoziali. Effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria.
-Incontro del 04 novembre 2020-**

Con riferimento all'incontro svoltosi in data odierna presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria relativo all'oggetto, convocato con la nota Prot. n. 0378759.U del 26.10.2020 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio IV, Relazioni Sindacali dello stesso Dipartimento, si formulano le seguenti osservazioni e proposte.

L'incontro, come si ricorderà, è stato sollecitato dal Si.Di.Pe. con la nota Prot. n.773/T/20.52 del 18 ottobre 2020, dopo aver appreso che il Ministro per la Pubblica Amministrazione aveva convocato, per il giorno 05 novembre 2020 il primo Tavolo Negoziale per l'avvio delle procedure relative alla definizione dell'Accordo Sindacale - relativo al Triennio 2018/2020 - riguardante il personale dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria), come previsto dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

La riunione è stata preceduta dalla trasmissione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di una *"...scheda contenente alcune proposte riguardanti gli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria..."*, come da nota n. 386450.U Prot. del 30/10/2020 dell'Ufficio Relazioni Sindacali della Direzione Generale del Personale e delle Risorse.

Com'è noto Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria beneficerà direttamente degli accordi che saranno raggiunti, limitatamente agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e di trattamenti accessori, nella separata area negoziale istituita per il personale dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate istituita dall'articolo 46 del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95 recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*. Nello specifico, si applicheranno direttamente ed integralmente ai dirigenti penitenziari tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, come sancito dall'art. 48 del medesimo D.Lgs. n.95/2017.

Si rammenta, a questo proposito, che le materie oggetto di contrattazione, a norma del precitato art. 46, comma 2, sono - soltanto ed esclusivamente - le seguenti: *"...a) il trattamento accessorio; b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento, h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale"*.

Il Si.Di.Pe. esprime, innanzitutto, il proprio compiacimento per la convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, attesa la specificità e la peculiarità delle funzioni attribuite dalla legge al personale dirigenziale penitenziario. Tuttavia, ben consapevole che l'Accordo a stipularsi si riferisce al triennio economico-giuridico 2018/2020, ritiene di dover evidenziare, innanzitutto, come resti aperta - e tuttora irrisolta - la delicata questione relativa alla concreta applicazione degli istituti giuridici del trattamento accessorio vigenti dal 16/08/2005 – data di entrata in vigore della Legge 27 luglio 2005 n. 154 recante *"Delega al Governo per la disciplina dell'Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"* - e fino a tutto il 31.12.2017. Tale questione, più volte formalmente



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

sollevata dal Si.Di.Pe. negli ultimi anni non è stata, purtroppo, né definitivamente né effettivamente risolta con l'emanazione dalla Lettera Circolare 0322508.U del 17.09.2020 avente ad oggetto *"Personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione Penitenziaria. Ricognizione istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima attuazione"*. Questa Circolare, infatti, pur avendo avuto il merito indiscusso di aver riconosciuto l'applicazione di diritti di natura giuridico/economica fino a quel momento "dimenticati" – ma non per questo non spettanti *ex tunc*, non ha sciolto i nodi organizzativi e gestionali indispensabili per la loro concreta attuazione, né ha individuato le risorse finanziarie, i capitoli di bilancio ed i piani gestionali necessari per il pagamento al personale avente diritto di tredici anni di indennità arretrate. Ci si riferisce alle indennità reclamate dal Si.Di.Pe. con la nota Prot. n.549/T/16.95 del 27 dicembre 2016¹ e successive², nota della quale la Circolare innanzi citata costituisce un primo, positivo, seppur flebile, riscontro. A riguardo si deve ribadire, in questa sede, che se al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con trattamento economico/giuridico equiparato a quello della dirigenza la decorrenza dei benefici legati al trattamento accessorio in esame è quella del 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2017, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, invece, quei benefici e quelle gratificazioni economiche spettano sin dalla data di primo inquadramento in carriera, come innanzi precisato. Su questo aspetto centrale del problema il Si.Di.Pe. chiede uno specifico confronto con l'Amministrazione, per addivenire ad una celere definizione della questione e anche per evitare contenziosi in materia.

Per quanto riguarda l'oggetto specifico dell'incontro odierno, va premesso che alla dirigenza penitenziaria si applicheranno gli istituti contrattuali dei dirigenti delle Polizia di Stato, tassativamente elencati nell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n.95/2027. In questo limitato contesto normativo ed economico, si segnala, *in primis*, la necessità di adeguare l'applicazione delle novelle contrattuali alla specificità professionale e funzionale del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, attraverso un'ideale declinazione degli accordi che saranno stipulati.

Ciò è possibile, anche in considerazione del fatto che, ai fini di questa contrattazione, specifiche poste di bilancio sono state individuate per la carriera dirigenziale penitenziaria, sia dal

¹ Richiamata con successiva nota Prot. n.685/T/19.43 del 06 settembre 2019 inviata alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e sollecitata con nota Prot. n.738/T/20.17 del 30 marzo 2020.

² Richiamata con successiva nota Prot. n.685/T/19.43 del 06 settembre 2019 inviata alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e sollecitata con nota Prot. n.738/T/20.17 del 30 marzo 2020.

Segretario Nazionale



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

comma 5 del citato articolo 46, sia dall'art. 3 del D.P.C.M. 21.03.2018, avente per oggetto la *"Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*; risorse finalizzate proprio a finanziare gli effetti indotti sul trattamento accessorio del personale della carriera dirigenziale penitenziaria per il triennio 2018-2020.

In tal senso, con riguardo alla previsione di cui alla lett. b) dell'art. 46, comma 2, del D. Lgs. n.95/2017, ovverosia, nell'ambito del *"trattamento accessorio"* ed, in particolare, delle *"misure per incentivare l'efficienza del servizio"*, si chiede di valorizzare le specifiche responsabilità professionali dei dirigenti penitenziari, in relazione alla posizione differenziata che essi ricoprono, secondo i livelli degli incarichi dirigenziali di primo, secondo e terzo livello nonché di incarico superiore, gratificando anche coloro che hanno ricoperto e ricoprono ulteriori incarichi di direzione di istituti o uffici provveditoriali e dipartimentali, di livello dirigenziale, in aggiunta all'incarico principale. A riguardo, laddove fosse contrattabile su questo Tavolo Negoziale, l'ipotesi di prevedere un'indennità di valorizzazione dirigenziale, come pure sembra adombrato nell'informativa dell'Amministrazione, non può che trovare il pieno consenso e la piena adesione di questa Organizzazione Sindacale.

Per quanto riguarda le altre materie di contrattazione indicate nel citato articolo 46 ed, in particolare, il congedo ordinario ed il congedo straordinario, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, il trattamento di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale ed i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale, ferme restando le specifiche norme di rango primario in materia contenute nel Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154"* e nella Legge n. 395/90 (nella parte in cui disciplina le provvidenze dell'Ente di Assistenza del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria), questa Organizzazione sindacale chiede che, partendo dalla tesaurizzazione di quanto già competeva sulla base della vigente normativa, si discuta dell'ampliamento dei benefici esistenti, in ragione della specificità e della gravosità dell'attività professionale prestata, a tutti i livelli, dai dirigenti penitenziari sia nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sia nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Segretario Nazionale



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Discorso a parte merita, poi, la questione delle aspettative, dei distacchi e dei permessi sindacali, che dovrà rendere effettivamente fruibili ed esigibili i diritti, fino ad oggi misconosciuti, e le prerogative sindacali sino ad oggi comprese.

In merito all'informativa fatta pervenire dall'Amministrazione, si osserva che non si tratta di estendere al personale dirigente gli istituti contrattuali già vigenti per il personale non dirigente contrattualizzato – istituti, peraltro, già estesi con previgente normativa - bensì, semmai, di affrontare, *ex novo*, le materie oggetto del più volte citato articolo 46 e di novellarle compiutamente, adeguandole alla specifica professionalità dirigenziale.

A tal fine, si evidenzia che il sistema delle relazioni sindacali per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non potrà essere oggetto di contrattazione, in quanto sono vigenti le specifiche norme previste dagli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 63/2006.

Per quel che concerne gli istituti a tutela della famiglia e della genitorialità, essi sono previsti da norme di rango primario, che in larghissima parte già si applicano al personale dirigente delle Forze di Polizia e, pertanto, si potrà discutere di una loro più ampia applicazione, quando si discuterà di congedi – ordinari o straordinari -, di aspettative o di permessi.

Non sembra, poi, che la tematica della tutela legale possa essere oggetto della contrattazione in esame, posto che per i dirigenti penitenziari l'Amministrazione è tenuta già a garantire il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 63/2006.

Analogo discorso va fatto per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera dirigenziale penitenziaria, copertura già contemplata quale materia di negoziazione dall'articolo 22 del citato Decreto n.63/2006, ma sinora inapplicata.

La materia, poi, della previdenza complementare è coperta, poi, da riserva di legge e non appare contrattabile in questa sede, anche perché non prevista quale materia di contrattazione dall'articolo 46 del D.Lgs. n. 95/2017.

Tuttavia, laddove l'Amministrazione ritenga che alle prerogative già previste dalla normativa di rango primario che disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria possano, in aggiunta, prevedersi in questo ambito negoziale, ulteriori miglioramenti, questa Organizzazione sindacale non potrebbe che sostenere tale meritevole iniziativa.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Sicuramente da prevedere e da adeguare economicamente sono l'indennità di trasferimento e di prima sistemazione, già previste con le modalità riservate alle Forze di Polizia per il personale della dirigenza penitenziaria dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 63/2020; l'indennità di 63/2020; l'indennità di missione, l'indennità di reperibilità e l'indennità per i servizi svolti nei giorni festivi e "grandi festivi".

Alla luce dei numerosi istituti contrattuali da negoziare, che prevedono un contraltare di natura economica, appare necessario, tuttavia, che l'Amministrazione fornisca i dati delle risorse finanziarie ad oggi disponibili, di quelle che sono state già assegnate sui competenti capitoli di bilancio e di come proponga di allocare le risorse stesse, in relazione alle singole indennità da attribuire ai dirigenti penitenziari.

Alla luce dell'esito dell'incontro odierno, che ha avuto, e che non poteva che avere, natura preliminare ed interlocutoria, il Si.Di.Pe. chiede sin d'ora di essere convocato per la disamina delle ipotesi che saranno elaborate dalla Parte Pubblica, da trasmettere, poi, al tavolo di confronto che sarà avviato in data 05/11/2020 presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione.

In attesa di un cortese riscontro si coglie l'occasione per inviare alle SS.LL. i più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A – 88100 Catanzaro
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



DP

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della

Carriera Dirigenziale Penitenziari

e p.c. All'Ufficio I – Affari Generali

Oggetto: Comparto Sicurezza/Difesa – Personale dirigente.
Triennio 2018-2020. Avvio procedure negoziali.
Effetti indotti sulla Carriera Dirigenziale Penitenziaria.

In previsione della riunione fissata dal Dipartimento della Funzione Pubblica per l'avvio delle procedure negoziali relative alla definizione dell'Accordo sindacale in oggetto indicato il prossimo 5 novembre, le SS.LL. sono invitate per un confronto sulla materia che si terrà in videoconferenza **mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 10.00**, presso la Sala Minervini di questo Dipartimento.

Al fine di ricevere l'invito alla conferenza, codeste sigle sono pregate di comunicare l'indirizzo e-mail utilizzato per l'accesso alla piattaforma Teams all'indirizzo **francesco.fazio01@giustizia.it**, con congruo anticipo.

L'Ufficio I – Affari Generali che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Minervini.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.24/09/2020.0331481.U

Ai rappresentanti delle OO.SS.

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione penitenziaria. Ricognizione istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima attuazione.

Si trasmette per opportuna informativa, la nota n. 0322508.U del 17 settembre 2020, concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dr.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse



Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole ed Istituti di
Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Uffici
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor vice Capo del Dipartimento
LORO SEDI

OGGETTO: personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione penitenziaria.
Ricognizione istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima
attuazione.

§. Premessa.

Come noto, per effetto del riconoscimento dello *status* dirigenziale dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica superiore a quella di commissario capo, detto personale non risulta più destinatario *tout court* delle disposizioni contrattuali vigenti per i dipendenti inquadrati nei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché nel ruolo dei funzionari fino alla predetta qualifica di commissario capo, prevedendosi l'istituzione di una apposita area negoziale per la disciplina delle materie individuate dal comma 2 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 e s.m.i..

Ciò posto, nelle more dell'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal primo gennaio 2018, l'art. 45, comma 30, del medesimo decreto legislativo individua una serie di disposizioni contrattuali applicabili al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

In tale contesto è da rilevare altresì che l'articolo 48, comma 2, del medesimo dlgs 95/2017, nel confermare l'equiparazione già adottata nel tempo, prima a norma dell'art. 40 della legge n. 395/1990 e successivamente con i vari decreti ministeriali di attuazione della legge n. 154/2005 e del decreto legislativo n. 63/2006, ha espressamente sancito nuovamente che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nelle more del procedimento negoziale previsto dall'art 20 del dlgs n. 63/2006 concernente il primo contratto di categoria, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

In proposito, al fine di esaminare compiutamente i vari aspetti connessi anche alla peculiarità delle funzioni di ciascuno ed evitare l'insorgere di dubbi interpretativi in ordine alle modalità applicative degli istituti richiamati dal citato comma 30, con P.C.D. 10 febbraio 2020 è stato anche istituito un gruppo di lavoro paritetico, composto da dirigenti penitenziari e dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria per lo studio e l'analisi della disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi applicabili ad entrambe le dirigenze.

Ciò premesso, si ritiene utile partecipare le seguenti considerazioni al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale la disciplina applicabile alle predette categorie di dirigenti, invitando ad adottare comportamenti in linea con le indicazioni e chiarimenti specificati, per una corretta ed univoca gestione amministrativa dei medesimi.

In via preliminare occorre richiamare il contenuto dell'art. 45, comma 30, del dlgs n. 95/2017, e s.m.i. secondo il quale *"In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni:*

- a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;*
- b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;*
- c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;*
- d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51;*
- d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.39."*

Si tratta di un elenco tassativo di istituti contrattuali previsti per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, alcuni dei quali, tuttavia, in ragione della specificità, applicabili esclusivamente al personale dirigenziale della Polizia Penitenziaria; molti altri, in ragione di quanto espressamente previsto dal citato art. 48, comma 2, del medesimo dlgs n. 95/2017, applicabili anche ai dirigenti penitenziari.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

È del tutto evidente che tutti gli altri istituti, diversi da quelli espressamente individuati dal legislatore, non richiamati nella predetta norma, non risultano assolutamente applicabili al personale di entrambe le carriere dirigenziali.

Fatta questa necessaria premessa si ritiene utile compiere una serie di distinzioni tra quelli che sono gli istituti applicabili *tout court* al personale di entrambe le carriere dirigenziali di diritto pubblico e quelli per i quali occorre invece diversificare le determinazioni per i motivi che saranno rispettivamente esplicitati.

Per comodità di trattazione si procederà ad una elencazione per materie, con accorpamento delle disposizioni analoghe indicate nel predetto art. 45, comma 30, presenti nei vari decreti presidenziali di recepimento degli accordi sindacali e che hanno visto, talvolta, con i vari contratti nel tempo intervenuti, modificare la loro disciplina; disposizioni che, per quanto utile, sono tutte riportate a corredo della presente ministeriale, nella allegata "Tabella A".

§. Istituti normativi applicabili esclusivamente ai dirigenti della Polizia penitenziaria.

Sono applicabili al solo personale della carriera dirigenziale della polizia penitenziaria, laddove compatibili¹(*) con l'ordinamento vigente, e non anche ai dirigenti penitenziari, le sottoindicate norme in quanto disciplinanti istituti strettamente connessi all'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria ed alle funzioni e servizi specifici da questo svolti ed a cui invece i dirigenti penitenziari non possono essere chiamati:

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

- articolo 10 - Indennità di ordine pubblico;
- articolo 13 - Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio di imbarco ed altre indennità (*);

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 8 - Indennità per i servizi esterni;
- articolo 9 - Premio di disattivazione per artificieri (*);

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

- articolo 11 - Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio di imbarco ed altre indennità (*);

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 13 - Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio di imbarco ed altre indennità (*).

¹ E cioè qualora l'ipotesi si verifichi in concreto, ad es. quando siano presenti ed attive nell'ordinamento le relative specializzazioni, limitatamente alle stesse, ecc.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

§. Istituti normativi applicabili ad entrambe le dirigenze, senza distinzioni.

Sono applicabili, *tout court*, ai dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ai dirigenti penitenziari le seguenti norme, in quanto disciplinano fattispecie riferibili, senza distinzione, avuto riguardo alle funzioni svolte, ad entrambe le carriere :

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

- articolo 12 - Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità;

decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301:

- articolo 6 - Indennità di presenza festiva;

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 7 - Trattamento economico di trasferimento;
- articolo 12 - Congedi straordinari e aspettativa;
- articolo 13 - Terapia salvavita;
- articolo 14 - Tutela delle lavoratrici madri;
- articolo 15 - Congedo parentale;
- articolo 16 - Diritto allo studio;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 51:

- articolo 12 - Indennità di bilinguismo;
- articolo 14 - Trattamento economico di trasferimento;
- articolo 16 - Congedi straordinari e aspettativa;
- articolo 17 - Terapia salvavita;
- articolo 18 - Tutela delle lavoratrici madri;
- articolo 19 - Diritto allo studio;
- articolo 20 - Asili nido;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 7 - Permessi brevi;
- articolo 8 - Congedo parentale.

Si precisa che le disposizioni applicabili ai dirigenti dell'art. 12, DPR n. 164/2002 sono quelle di cui ai commi 1 e 2. Sul punto corre altresì l'obbligo di rilevare che avuto riguardo alle citate previsioni nonché alle disposizioni ex art. 12, DPR n. 301/2004, per quanto riguarda in concreto l'applicabilità ai dirigenti penitenziari, al momento, le varie interlocuzioni con il competente dicastero dell'Economia e delle Finanze, volte alla modifica dell'imputazione dei capitoli di spesa per il trattamento fondamentale ed accessorio dei medesimi ovvero all'istituzione



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

di appositi capitoli di bilancio e piani gestionali², non hanno ancora portato a risolvere la problematica che investe la mancanza di stanziamenti specifici per il pagamento di dette indennità, ovvero, come per la remunerazione del lavoro straordinario, assolutamente insufficienti a far fronte al reale e concreto fabbisogno in ordine alle effettive esigenze di servizio connesse alla complessità delle funzioni svolte, alle difficoltà gestionali collegate al sovraffollamento, nonché alla carenza di copertura delle sedi di istituti e servizi penitenziari. Analoghe considerazioni riguardano l'applicazione concreta delle disposizioni relative agli "asili nido".

In relazione a ciò ci si riserva di fornire ulteriori notizie ed aggiornamenti.

Per quanto riguarda le disposizioni contrattuali sulla "tutela delle lavoratrici madri" sono sicuramente adottabili i principi ivi contenuti potendosi tuttavia esplicitare la tutela ivi disciplinata nei limiti della concreta applicabilità delle relative previsioni di cui alle singole fattispecie individuate e ciò con riferimento alle peculiarità dello status dirigenziale.

§. Istituti normativi applicabili ad entrambe le dirigenze, che necessitano di precisazioni operative.

Ugualmente applicabili al personale di entrambe le carriere sono le norme sotto indicate :

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 6 - Trattamento di missione;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

- articolo 13 - Trattamento di missione;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 11 – Trattamento di missione.

Tuttavia, al fine di riportare ad omogeneità la gestione dell'istituto ivi disciplinato emerge l'esigenza di aggiornare i sistemi e comportamenti finora adottati per i dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria riportandoli ad unitarietà con le modalità in atto per i dirigenti penitenziari. Di conseguenza si precisa che anche per i dirigenti di Polizia penitenziaria, ferma restando la necessità del provvedimento di incarico, ai fini della liquidazione di quanto spettante non occorre la presenza del foglio di viaggio, potendosi procedere con l'autocertificazione dell'orario di partenza e dell'orario di rientro in sede da parte del funzionario interessato.

In ordine alle disposizioni sotto indicate concernenti l'orario di lavoro, applicabili al personale di entrambe le carriere,

² Al momento detta imputazione continua ad insistere sui medesimi capitoli di bilancio delle competenze fisse ed accessorie relative al comparto funzioni centrali, piuttosto che, più correttamente, sui capitoli relativi al trattamento economico del personale in regime di diritto pubblico, ovvero su specifici, diversi e separati capitoli di bilancio.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 10 - Orario di lavoro;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

- articolo 15 - Orario di lavoro;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 10 - Orario di lavoro.

si richiama innanzitutto il contenuto della ministeriale 29 maggio 2020, n. 185888 avuto riguardo alla regolamentazione ivi disciplinata delle modalità inerenti la rilevazione dell'orario di servizio.

Relativamente, poi, all'applicabilità dell'istituto del recupero psico-fisico del dirigente in orario di lavoro, nelle more della definizione dell'area negoziale per i dirigenti di polizia penitenziaria e della predisposizione del contratto di diritto pubblico per il dirigenti penitenziari, si precisa che, in ragione delle funzioni svolte senza soluzione di continuità durante l'orario di lavoro, il personale di entrambe le carriere non è tenuto al recupero della pausa qualora, ovviamente, lo stesso continui a permanere nella sede di servizio³. A tale determinazione si sovviene ritenendo l'applicabilità dell'art. 17, comma 5, del dlgs. 8 aprile 2003, n. 66, secondo il quale *“Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:*

- a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;*
- b) OMISSIS;*
- c) OMISSIS;*
- d) OMISSIS”*

Inoltre sono da considerare non applicabili al personale di entrambe le carriere i commi delle varie previsioni contrattuali che dispongono relativamente alla *“alla concessione di un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive”* per il caso in cui *“il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale”* atteso che le rispettive funzioni non si esplicano in turni continuativi.

Si pone inoltre l'accento su un'altra modalità operativa da modificare, significando che, considerati lo status e la peculiarità delle funzioni, la definizione dell'incarico⁴ e l'orario di servizio del dirigente di Polizia Penitenziaria non devono più essere riportati nel modello 14/A previsto dall'art. 30 del DPR 82/99⁵.

³ Diversamente per il caso in cui, invece, esca dalla sede di servizio, regolarmente timbrando.

⁴ Che comunque deve risultare da apposito provvedimento dell'Amministrazione.

⁵ Art. 30, DPR n. 82/1999 : *“Il foglio di servizio è il documento che, in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, stabilisce l'assegnazione del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Si richiama, inoltre, l'attenzione in ordine alle disposizioni relative al "congedo ordinario",

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 11 - Congedo ordinario;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 9 - Congedo ordinario

evidenziandosi, in particolare, l'applicabilità nei confronti di tutti i dirigenti di diritto pubblico dell'Amministrazione, della disposizione contrattuale per ultimo intervenuta (art. 9, comma 1, DPR n. 39/2018) che, elevando i limiti temporali precedentemente previsti, ha stabilito espressamente che *"Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza"*.

Per ultimo, per quanto riguarda le seguenti norme,

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 17 - Tutela legale;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

- articolo 21 - Tutela legale;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 12 - Tutela legale

considerate le caratteristiche specifiche ivi disciplinate si rileva l'applicabilità ai dirigenti penitenziari esclusivamente del rispettivo comma 1 nella parte che richiama l'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135. L'intera norma in esame è, invece, applicabile agli appartenenti alla carriera dei dirigenti della Polizia Penitenziaria, essendo connessa alle qualifiche da essi rivestite di pubblica sicurezza e/o polizia giudiziaria.

§. Conclusioni.

L'analisi degli istituti oggetto di disamina ha come obiettivo di chiarire alcuni aspetti rispetto ai quali è necessario dunque la modifica nel senso indicato delle modalità operative attualmente in uso.

necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito di quelle individuate nell'ordine di servizio di cui all'art. 29".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Per altro verso l'elencazione tassativa voluta dal legislatore consente anche di fugare dubbi ed incertezze in ordine all'applicabilità o meno di altri istituti per i quali sono pervenute e continuano ad insistere non poche sollecitazioni.

In proposito è comunque del tutto evidente che, a fronte di ciò, occorre intensificare le attività interistituzionali e di concertazione anche con le altre componenti del comparto sicurezza e compagini di diritto pubblico al fine di procedere ad una più consona e concreta valorizzazione delle funzioni dirigenziali attraverso l'istituzione ed il riconoscimento di specifiche indennità dirigenziali di posizione, fisse e variabili, in cui far confluire una serie di trattamenti accessori (attualmente non applicabili, ovvero da definire) connessi all'identificazione e diversificazione dei posti di funzione, nonché al raggiungimento di obiettivi individuati in ragione dei differenti livelli di responsabilità e complessità degli incarichi dirigenziali conferiti.

Nell'auspicare che possa presto aprirsi una stagione contrattuale che permetta la definizione di quanto sopra tracciato, si coglie l'occasione per ringraziare, per l'encomiabile contributo offerto, il gruppo di lavoro costituito con il citato provvedimento 10 febbraio 2020, che ha operato in brillante e serena condivisione, mettendo a disposizione le diverse esperienze professionali di ciascun componente.

L'utilizzo e la valorizzazione delle risorse tecniche presenti nonché il coordinamento e la sinergia tra tutte le componenti dell'Amministrazione indicano il percorso da seguire e cui si deve tendere per garantire il più efficace e funzionale svolgimento delle attività istituzionali che il nostro complesso dipartimento è chiamato ad assicurare.

Corrado Salati

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

Massimo Parisi